

Umbria

L.R. 15-11-2012 n. 20

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità).

Pubblicata nel B.U. Umbria 21 novembre 2012, n. 51.

L.R. 15 novembre 2012, n. 20 ⁽¹⁾.

Modificazioni ed integrazioni della *legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1* (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità).

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Umbria 21 novembre 2012, n. 51.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Integrazioni all'[articolo 3](#).*

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'[articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1](#): Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità) dopo le parole: "senza applicazione di nessun ricarico, " sono inserite le seguenti: "ad eccezione della copertura dei costi di mera gestione, ", e dopo le parole: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" sono inserite le seguenti: ". Con atto della Giunta regionale sono individuati i costi di mera gestione ammissibili e l'entità degli stessi ai fini di quanto previsto dall'[articolo 4, commi 1 e 2](#)".

Art. 2 Modificazioni all'[articolo 4](#).

1. La rubrica dell'[articolo 4 della L.R. n. 1/2011](#) è sostituita dalla seguente: *"Registro regionale dei GASP e misure di sostegno"*.

2. I commi 1, 2 e 3, dell'[articolo 4 della L.R. n. 1/2011](#), sono sostituiti dai seguenti:

"1. È istituito presso la Giunta regionale il Registro regionale dei GASP nel quale sono iscritti i gruppi di acquisto solidale e popolare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in possesso di atto costitutivo e statuto, almeno autenticato o registrato, che rivestono la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e svolgono la loro attività in modo stabile e continuativo nel territorio regionale, anche in forma di aggregazioni locali che operano nel territorio di un singolo comune della Regione.

2. Ai fini di incentivare e sostenere l'attività dei GASP, la Regione si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con aiuti in regime de minimis, secondo la normativa comunitaria, per ciascun gruppo di acquisto per un periodo non superiore a tre anni.

3. Per accedere ai benefici di cui al comma 2 i GASP devono essere iscritti nel Registro regionale di cui al comma 1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, determina modalità e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro stesso e le modalità di concessione delle erogazioni di cui al comma 2, tenendo conto anche dei seguenti criteri:

a) dimostrazione dell'avvenuto scambio;

b) acquisto di prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in misura superiore al cinquanta per cento sul totale degli acquisti;

c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della domanda di contributo;

d) numero minimo di almeno quindici partecipanti al gruppo residenti nel territorio umbro;

e) proporzionalità tra entità del contributo erogato, numero dei partecipanti al gruppo e volume di attività esercitata;

f) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali."

Art. 3 Integrazioni all'[articolo 5](#).

1. Al comma 1, dell'[articolo 5 della L.R. n. 1/2011](#) dopo le parole: *"La Regione"* sono inserite le seguenti: *", attraverso iniziative proprie, anche avvalendosi dei comuni, dei GASP ovvero di soggetti esterni che operano nell'ambito della comunicazione e della promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità, nel rispetto della normativa vigente sull'affidamento dei servizi, "*

Art. 4 *Disposizione finale.*

1. La Giunta regionale con proprio atto deliberativo da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) stabilisce modalità e requisiti per l'iscrizione dei GASP nel Registro regionale e le modalità di concessione delle erogazioni ai sensi del comma 3, dell'[articolo 4 della L.R. n. 1/2011](#), come modificato dalla presente legge;

b) dà puntuale attuazione a quanto previsto dagli [articoli 3, 4 e 5 della L.R. n. 1/2011](#), come modificati dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
